



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 del 08 Settembre 2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) PER L'ANNO 2014.**

L'anno 2014 il giorno otto del mese Settembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ORESTE ZURLINI	S	MAURA CATELLANI	S
GIUSEPPE BORRI	S	ROBERTO MARCONI	S
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	S	LUCA VILLA	S
LUISA FERRARI	S	ALESSANDRO BUSSETTI	S
ERIO CAVAZZONI	S		
ANDREA GALIMBERTI	N		
PAOLO FUCCIO	S		
GIULIA LUPPI	S		
DOMENICO CECERE	S		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

GIOVANNI CASARINI	N		
--------------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Dr. ORESTE ZURLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. ALDO BARCELLONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PAOLO FUCCIO
DOMENICO CECERE
ROBERTO MARCONI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) PER L'ANNO 2014.

Sentita la relazione del Sindaco sull'argomento ed il dibattito consiliare che ne è scaturito red allegato al solo originale della presente deliberazione sotto la lettera B).

Dato atto che, nel corso del dibattito è stato presentato e ne viene data lettura dal Consigliere Bussetti del Gruppo Misto, un emendamento alla presente proposta di deliberazione che ne modifica la parte dispositiva, per cui prima della votazione sulla proposta del Consiglio comunale il Sindaco pone in votazione tale emendamento.

Con votazione favorevole unanime, dalla quale si sono astenuti n. 2 consiglieri (Catellani e Marconi), viene approvato il testo dell'emendamento presentato ed allegato sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e di relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tasi, approvato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna, il quale dispone che:
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta ».

Considerato che la legge n. 147 del 2013 prevede:

- l'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobili. Per l'anno 2014, aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- l'art. 1, comma 678, che i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9 comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite del 1 per mille.
- che il pareggio di bilancio per l'esercizio finanziario 2014 viene raggiunto attraverso l'apporto di tutti i contribuenti tramite il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale si aggiunge all'art. 677 citato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto -legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 21 maggio 2014 ad oggetto: "Determinazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) - anno 2014. (argomento ritirato)".

Preso atto che l'art. 4 comma 12-quater del DI 24 aprile 2014 n.66, convertito in Legge 23 giugno 2014 n.189, stabilisce che, nei Comuni che non hanno inviato entro il 23 maggio le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI, mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Dato atto:

- che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- che il gettito tasi è diretto alla copertura, nella misura del 65,80%, del costo dei servizi indivisibili riportati nella tabella sottostante:

SERVIZIO	Stanziamiento bilancio 2014 in corso di predisposizione
Illuminazione pubblica	euro 240.500,00
Ambiente e verde pubblico	euro 40.272,00
Anagrafe e stato civile (quota parte)	euro 90.000,00
Polizia Municipale (quota parte)	euro 200.000,00
Servizio sociale integrato	euro 175.146,00
Protezione civile	euro 2.903,00
Utenze e manutenzioni scuole elementari	euro 87.773,00

Utenze e manutenzioni scuole medie	euro 39.121,00
Assistenza scolastica alunni disabili	euro 100.000,00
Totale spese	euro 975.715,00

- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota Tasi solo alle abitazioni principali e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708, art. 1 della legge 147/2013 ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI), approvato con deliberazione consiliare n. 31 in data odierna;

Ritenuto di deliberare le sottoesposte aliquote per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI) per l'anno 2014:

<u>0,25 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u> Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
<u>0,25 per cento</u>	<u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,
<u>0,25 per cento</u>	<u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
<u>0,25 per cento</u>	<u>FORZE DI POLIZIA</u>

<p><u>0,25 per cento</u></p>	<p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p>
<p><u>0 per cento</u></p>	<p><u>ALiquOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si applica alle abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze</p>
<p><u>0 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></p> <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (Legge n. 431 del 9 dicembre 1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di San Martino in Rio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p>
<p><u>0 per cento</u></p>	<p><u>ALiquOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli entri di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p>
<p><u>0 per cento</u></p>	<p><u>ALiquOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO.</u></p> <p>Si applica alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria.</p>
<p><u>0 per cento</u></p>	<p><u>ALiquOTA PER ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito. Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.</p>

<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u> Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.
<u>0,1 per cento</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
<u>0,1 per cento</u>	<u>ALLOGGI SOCIALI</u> (Decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
<u>0,25 per cento</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u> Si applica ai Terreni Agricoli. Si applica alle Aree Edificabili Si applica alle seguenti categorie catastali: - A/10 uffici e studi privati - C/1 negozi e botteghe - C/3 laboratori per arti e mestieri - C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi - Immobili di categoria B - Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10.

Ritenuto di determinare per l'anno 2014 le seguenti detrazioni:

- **ABITAZIONI PRINCIPALI:** applicabili alle abitazioni principali come sopra definite e relative pertinenze, rapportate alla sommatoria della rendita catastale dell'unità abitativa e delle endite delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente, dando atto che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita:

Importo complessivo rendita catastale = Unità abitativa + pertinenze entro:	DETRAZIONE APPLICABILE EURO
< 300	25

- **FIGLI:** alle abitazioni come sopra definite si applica inoltre un'ulteriore detrazione pari ad euro 20,00 per ogni figlio di età non superiore a 25 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nel caso di un nucleo familiare con un numero di figli pari o superiore a 4.

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo unico comma 169, che dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell' Interno 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. 23 luglio 2014 n. 169, con il quale è stato differito al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali.

Considerato l'esito della votazione sull'emendamento, il Sindaco pone in votazione il testo della proposta di deliberazione con le modifiche ad essa apportate a seguito dell'emendamento presentato dal Consigliere Bussetti del Gruppo Misto.

Dato atto che sulla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ha preventivamente espresso parere favorevole la Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del d.lgs. n.267/00, nominata Funzionario Responsabile del tributo IUC con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 15 maggio 2014;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, dalla quale si sono astenuti n. 2 Consiglieri (Catellani e Marconi)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2014, le aliquote esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata entro il 10 settembre 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Indi, vista l'urgenza di provvedere in merito, con successiva unanime votazione favorevole unanime, dalla quale si sono astenuti n. 2 Consiglieri (Catellani e Marconi), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile

* * * * *

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dr.ssa Nadia Viani.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Dr. ORESTE ZURLINI

Il Segretario
F.to Dr. ALDO BARCELLONA

Allegato A)

Comune di San Martino in Rio
Ufficio protocollo
N. 0004588 Data 06/09/14
Tit. 02.03 Arrivo

San Martino In Rio, 4 settembre 2013

Al Signor Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: proposta di emendamento alla ^{PROPOSTA DI DELIBERA} ~~mozione~~ inerente l' "approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (IUC – TASI per l'anno 2014)"

Considerato che:

- Nel testo della mozione non è previsto nessun tipo di detrazione, mentre sarebbe un segnale importante cercare di tutelare le fasce più deboli della popolazione sammartinese;

Si propone

- Di inserire in coda all'esposizione delle aliquote per l'applicazione del tributo "Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate". Ritenuto di determinare per l'anno 2014 le seguenti detrazioni, applicabili alle abitazioni principali come sopra definite e relative pertinenze, rapportate alla sommatoria della rendita catastale dell'unità abitativa e delle rendite delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente, dando atto che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita:

Importo complessivo rendita catastale = unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile euro
<300	25

Detrazioni per figli

Alle abitazioni come sopra definite si applica inoltre un'ulteriore detrazione: Pari a 20 Euro per ogni figlio di età non superiore a 25 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nel caso di un nucleo familiare con un numero di figli pari o superiore a 4.

Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso."

Il Consigliere Alessandro Bussetti

